



# COMUNE DI MOZZANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza A. Locatelli, 5 – Tel 0363/324811 - Fax 0363/828122 - P. IVA 00307380162

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 aprile 2010

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

### Art. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

### Art. 2 – FINALITA'

1. L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione.

### Art.3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) essere residenti nel Comune di Mozzanica
  - b) essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita
  - c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato

### Art.4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato dovrà presentare domanda scritta di assegnazione presso gli Uffici Comunali.
2. L'assegnazione verrà effettuata mediante un provvedimento di concessione in uso gratuito e seguendo le norme del Codice Civile in materia di utilizzazione dei beni a seconda della loro specifica natura giuridica.
3. In caso di lotti non assegnati o assegnati a metà (su richiesta dell'interessato) è possibile l'assegnazione di questi a non pensionati che ne facciano richiesta, che rientrino nei requisiti dell'art. 3 punti a-c e siano seriamente motivati a coltivare questa passione.

### Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata triennale, rinnovabile con apposito atto. La richiesta di un nuovo lotto, se disponibile, va presentata entro il 30 marzo di ogni anno. E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta per iscritto in qualsiasi momento.

### Art. 6 – CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO

1. Gli assegnatari si impegnano a:
  - a) coltivare l'orto personalmente o, in caso di impedimento temporaneo, con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare. E' vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte dei familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di seguire l'orto per motivi di salute
  - b) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita

- c) non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1° ottobre al 31 marzo) con un'altezza dal suolo non superiore a mt.1, per ragioni di arredo urbano e vincolo del Parco del Serio
- d) contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro mt.2
- e) non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi specie
- f) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto ecc.)
- g) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e pulito ed ordinato il capanno per gli attrezzi
- h) mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato
- i) non usare anticrittogamici e diserbanti né incenerire rifiuti e scarti delle coltivazioni che andranno invece utilizzati per la preparazione del compost in apposita zona all'interno dell'area ortiva, da destinare a tale scopo
- j) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata
- k) disporre i sostegni verticali, non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm da terra

#### **Art. 7 – ORGANI DI GESTIONE**

1. Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e l'Amministrazione comunale per la regolamentazione della gestione delle aree ortive, nelle parti non previste e non in contrasto con le norme del presente Regolamento, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali e sociali, si fa riferimento alla Giunta su proposta dell'Assessore.

#### **Art. 8 – FORNITURE**

1. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire:
  - a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti, per quanto possibile nelle adiacenze della zona ortiva e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia
  - b) il prefabbricato per la custodia degli attrezzi
  - c) la rete per recinzione
  - d) n. 2 contenitori per la raccolta ed il deposito dell'acqua per l'irrigazione

#### **Art.9 - DECESSO DELL'ASSEGNAZIONE ED EVENTUALE SUBENTRO**

1. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

#### **Art.10 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'art.6 o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione, da parte del Comune.

#### **Art. 11 - DECADENZA**

1. L'assegnatario decade dal diritto della conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITÀ**

1. L'Amministrazione comunale interessata declina ogni responsabilità civile o penale per furti, danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.